

Prot. 872/2023/AR/e del 26/5/2023

---

## **OSSERVAZIONI AL DCO 186/2023/R/EEL**

**ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI  
ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI DI CUI AL DECRETO  
DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 25  
AGOSTO 2022: ORIENTAMENTI IN MERITO ALLE  
PROCEDURE DELLE COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALLA  
PERMANENZA**

---

## **Osservazioni generali**

La scrivente associazione esprime una sostanziale condivisione verso le proposte della consultazione in oggetto, miranti ad attuare le procedure di controllo sulla regolarità dei pagamenti nell'ambito dei contratti di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica, ai fini delle verifiche necessarie al mantenimento o meno dei venditori all'interno dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita, in osservanza di quanto previsto dal DM MiTE 25 agosto 2022.

Per quanto concerne il servizio di trasporto, si concorda con l'impostazione generale che riconduce le modalità di effettuazione dei controlli a quelle previste dal Codice Rete tipo (CTTE), senza necessità che si debbano prevedere particolari modifiche delle norme e delle procedure attualmente adottate dalle imprese di distribuzione.

Si chiede tuttavia che il provvedimento finale in esito alla consultazione in oggetto chiarisca in maniera univoca che le verifiche da effettuare ai fini della permanenza o meno dei relativi soggetti nell'elenco venditori, debbano riguardare esclusivamente quelle tipologie di fatture, ovvero quelle di ciclo e di rettifica, il cui mancato pagamento o pagamento in ritardo determina, ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 del CTTE, la richiesta di una maggiorazione dell'importo della garanzia prestata. Le fatture diverse da quelle sopra menzionate (ovvero quelle relative ad ulteriori prestazioni e altri corrispettivi), non essendo interessate dal calcolo di eventuali maggiorazioni di garanzie per ritardati pagamenti, andrebbero infatti esplicitamente escluse, per ragioni di semplicità e di allineamento alle norme del CTTE, dal perimetro dei controlli da effettuare ai fini dell'elenco venditori. Si segnala inoltre che, anche con riferimento agli utenti del trasporto che risultano cessati nel corso dei semestri oggetto di controllo, si dovranno opportunamente rendicontare al SII i ritardi di pagamento ed i mancati pagamenti, ai fini delle conseguenti valutazioni complessive circa la sussistenza delle condizioni di cancellazione dei relativi soggetti dall'elenco venditori.

Si aggiunge che le tempistiche a disposizione dei distributori per inviare la comunicazione al SII sulla situazione dei pagamenti degli utenti, ipotizzate dal DCO in oggetto ad entro il tredicesimo giorno lavorativo dalla fine del semestre, potrebbero risultare eccessivamente stringenti e richiederebbero una maggiore estensione al fine di facilitare le procedure e renderle sufficientemente flessibili. Secondo la proposta si avrebbero infatti solamente tre giorni lavorativi ulteriori rispetto ai dieci previsti dal CTTE per le verifiche di regolarità dei pagamenti.

Si suggerisce peraltro di prevedere, tra il termine per l'invio, dal distributore al SII, della comunicazione sullo stato dei pagamenti, e quello entro cui il SII stesso deve effettuare le successive comunicazioni all'utente, al venditore interessato ed al Ministero, opportune finestre di rettifica (o di annullamento), al fine di evitare eccessive rigidità dei processi di accertamento dei requisiti di rimozione.

Per quanto poi concerne la decorrenza del provvedimento finale, che si propone venga reso operativo dal 2024 effettuando i primi controlli sul secondo semestre del 2023, si auspica che le specifiche tecniche necessarie alle implementazioni operative vengano definite dal SII entro e non oltre luglio 2023, in maniera tale da poter dedicare i successivi mesi dello stesso anno a realizzare quanto previsto in tempo utile.

Si riportano di seguito le osservazioni sui singoli spunti specifici della consultazione.

### **Osservazioni specifiche**

**Q1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle procedure di comunicazione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE e alle valutazioni della loro rilevanza per le finalità del Regolamento? Si individuano criticità? Si individuano altri elementi da considerare?**

**Q2 Si ritiene opportuno che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti?**

**Q3 Si ritiene opportuno prevedere una scadenza più ravvicinata per la messa a disposizione da parte del SII degli esiti delle verifiche della rilevanza dei ritardi riscontrati gli utenti? Se sì, motivare.**

**Q4 Si condividono gli orientamenti presentati in merito ai casi di verifiche condotte da imprese distributrici aventi meno di 100.000 clienti connessi alle proprie reti?**

**Q5 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualità per le microimprese? Si individuano criticità?**

**R1** In linea generale, gli orientamenti espressi dalla presente consultazione risultano condivisibili, anche con riferimento alle opportune differenziazioni previste per i venditori che acquistano servizi di dispacciamento e trasporto da altri soggetti. Sono comunque fatte salve le considerazioni espresse dalla scrivente nelle osservazioni introduttive, con riferimento alle tempistiche a disposizione dei distributori per comunicare i ritardi al SII su base semestrale, le quali andrebbero opportunamente estese al fine di evitare complicazioni gestionali.

**R2.** Si ritiene opportuno promuovere tale impostazione, in quanto il SII dovrebbe essere posto nella condizione di assumere la diretta responsabilità di verificare la sussistenza delle condizioni di esclusione, dall'elenco dei venditori, previste all'art. 8 del DM MiTE e riconducibili alle irregolarità dei pagamenti, rendicontando i ritardi accumulati dai singoli operatori. I distributori dovrebbero svolgere pertanto un mero ruolo di comunicazione al SII stesso delle informazioni da analizzare a tal fine.

**R3.** Una migliore tempestività della comunicazione, da parte del SII, degli esiti delle verifiche, potrebbe favorire una situazione di maggiore consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti, in particolare dei venditori potenzialmente interessati dalla sussistenza delle cause di avvio di un procedimento di esclusione dall'elenco.

**R4.** Si esprime una sostanziale condivisione nei confronti degli orientamenti in oggetto. Si invita tuttavia l'Autorità a promuovere maggiore uniformità espositiva, da parte dei piccoli distributori, in merito alle comunicazioni inerenti i possibili ritardi di pagamento, in quanto le modalità di tali comunicazioni risultano spesso eterogenee.

**R5.** Non si esprimono particolari osservazioni in materia.

**Q6** Si condividono gli orientamenti finalizzati a consentire il dispiegarsi delle previsioni del Regolamento per quanto riguarda le verifiche degli esiti dei pagamenti delle fatture emesse da Terna?

**Q7** Si ritiene necessario tenere conto di altre considerazioni?

**Q8** Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti dell'indice IO, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualità per le microimprese? Si individuano criticità?

**R6-R7.** Si condividono le proposte formulate dalla consultazione.

**R8.** Non si esprimono particolari considerazioni in merito a tali aspetti.

**Q9 Si condivide l'orientamento in merito alla verifica dei venditori senza contratti per l'ultimo anno?**

**R9.** Si condivide l'orientamento indicato.

**Q10 Si condividono gli orientamenti presentati, e in particolare la definizione della decorrenza delle verifiche previste, al fine della permanenza nell'elenco?**

**R10.** La necessità che il SII valuti se si siano verificati almeno due ritardi di pagamento da parte dello stesso utente (o venditore che opera da utente), per la prima volta, sulla base degli esiti delle verifiche condotte dai distributori ai sensi del CTTE sulle fatture con scadenza di pagamento nel secondo semestre 2023, richiede che le informazioni siano messe a disposizione dai distributori stessi al SII entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese di gennaio 2024. Affinché si possano realizzare tali tempistiche, si ritiene indispensabile che il SII definisca le proprie specifiche tecniche entro il luglio 2023, permettendo in tal modo agli operatori di eseguire le relative implementazioni nei mesi successivi e di poterle rendere operative entro la fine dello stesso anno. In ogni caso si auspica fin da questo primo ambito di applicazione il prolungamento dell'intervallo temporale entro cui i distributori devono trasmettere i dati al SII.



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80 | 00193 Roma